

COMUNE DI MARTIRANO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 26/11/2019

Oggetto: ARMONIZZAZIONE CONTABILE . RINVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE FINO AL 2019 E FACOLTA' DI NON DISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (Comuni sotto i 5.000 abitanti).

Adunanza Straordinaria- Seduta Pubblica – 1^ Convocazione -.

L'anno duemiladiciannove addì 26 (ventisei) del mese di Novembre, dalle ore 18,35 a seguire, convocato dal Presidente , con avviso Prot. n. 2929 del 21/11/2019, si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
1) BARTOLOTTA Francesco	SINDACO	X	
2) CARULLO Piero	CONSIGLIERE	X	
3) CALIGIURI Mario	“		X
4) BARTOLOTTA Pasquale	“	X	
5) AIELLO Antonello	“	X	
6) STRANGES Diego Luca	“	X	
7) SCALESE Giovanna	PRESIDENTE	X	
8) FOLINO Daniel	CONSIGLIERE		X
9) VENTO Maurizio	“		X
10) SCALESE Gino	“	X	
11) MARINO GIUSEPPE VITTORIO	“		X

ASSEGNATI : 11

IN CARICA : 11

PRESENTI: 07

ASSENTI: 04

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale, Dr.ssa Rosetta Cefalà**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **la Sig.ra Giovanna Scalese**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l’approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018;

Considerato che l’art.15 quater della legge n.58 del 28.06.2019 (legge di conversione del “*DL Crescita*” del 30.04.2019 n.34, entrato in vigore il 30.06.2019) prevede la modifica dell’art.232 del TUEL, quindi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la contabilità economico-patrimoniale fino al 2019. Gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n.10 del D.Lgs. n.118/2011, con modalità semplificate individuate con decreto del MEF;

Preso atto che tale nuova formulazione dell'art.232 del TUEL consente agli enti locali di piccole dimensioni di rinviare al 2020 la contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale;

Considerato, altresì, che per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

Ritenuto dunque opportuno, anche in considerazione delle citate difficoltà gestionali, rinviare la contabilità economico-patrimoniale per il periodo 2018 e 2019 ed avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, nella deliberazione n. 18/2019 che approva le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018, ha confermato che *"è onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione"*;

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio Comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *"i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio"*;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, attestante la regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.:

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese da n. 07 Consiglieri presenti e votanti su n. 11 assegnati ed in carica ,

DELIBERA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. **Di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art.15 quater della legge n.58 del 28.06.2019 (legge di conversione del DL crescita n.34 del 30.04.2019), che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di rinviare la contabilità economico-patrimoniale fino al 2019.
2. **Di avvalersi**, altresì, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento
ai responsabili di servizio;
all' organo di revisione economico-finanziaria.

Di Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente all' Albo Pretorio on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, da n. 07 Consiglieri presenti e votanti su n. 11 assegnati ed in carica ,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **05/12/2019** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, **05/12/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.